



Comune di SALIZOLE

UFFICIO TECNICO

N. 1679/10+X di prot.

Registro costruzioni n. 20/1970

LICENZA DI COSTRUZIONE

IL SINDACO

Vista la domanda in data 14 aprile 1970

con la quale il sig. [redacted]

chiede il permesso per ampliare un edificio

in via Albero n. da adibirsi ad uso
civile abitazione - osteria - negozio di generi
alimentari.

di proprietà del sig. [redacted]

Visti i tipi e disegni allegati alla domanda stessa:

Vista la relazione in data Sentito il parere favorevole
dell'Ufficiale Sanitario;

Visto il referto in data del Corpo
Vigili del Fuoco di

Sentito il parere favorevole della Commissione Comunale Edilizia;

Visto gli art. 220 e 221 del T. U. Leggi Sanitarie approvato con R. D.
27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 7 della Legge 5 marzo 1963, n. 246, relativa all'Imposta incremento valore aree fabbricabili;

Vista la denuncia alla Prefettura di Verona N:01942/IV^a CC in data 1.4.1970 per le opere in conglomerato cementizio; (art. 4 R. D. 16 novembre 1939, n. 2229);

C O N C E D E

la licenza richiesta, salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, per l'esecuzione del lavoro sopra specificato, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. 24 gennaio 1953, n. 189, dei regolamenti comunali edilizio e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

- 1 - Il fabbricato dovrà essere eseguito in conformità ai tipi presentati, a perfetta regola d'arte ed ultimato entro il termine di mesi 36 (trentasei) da oggi in ogni sua parte tanto interna che esterna, compresi gli infissi e la tinteggiatura;
- 2 - Il fabbricato dovrà essere dotato di acqua potabile dell'acquedotto comunale e di latrine a caduta d'acqua;
- 3 - Dovrà essere assicurato il regolare scolo delle acque luride in pozzetto a due scomparti di adeguata capacità e lo smaltimento delle acque chiarificate;
- 4 - La tinteggiatura dei prospetti dovrà essere preventivamente approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 5 - Il fabbricato non potrà essere abitato senza il permesso del Comune, e se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco;
- 6 - Dovranno essere osservate, in quanto applicabili, le norme sull'impiego di acciaio speciale sagomato ad alto limite elastico nelle strutture in cemento armato come da circolare n. 2337 in data 10 settembre 1956 del Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici;

- 7 - Prima di iniziare la costruzione delle opere di cui all'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, è fatto obbligo di presentare denuncia alla Prefettura che all'uopo rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta al denunciante e ne informerà il Comune interessato;
- 8 - Dovrà, inoltre, essere presentata denuncia all'Ufficio Imposte di Consumo per i materiali da costruzione;
- 9 - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
- 10 - Per le eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale.
Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato e anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 11 - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle Ditte o Imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 12 - Gli assiti di cui al paragrafo 9 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata;
- 13 - La presente licenza è valida per mesi dodici (non più di 12) dalla data della presente, qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

- 14) La presente licenza si intende concessa subordinatamente al rispetto di tutte quelle norme che saranno dettate dall'Amministrazione Provinciale di Verona, trattandosi di opera che verrà a sorgere prospiciente la strada provinciale Salizzole-Nogara.
- 15) Nessuna recinzione dovrà essere eseguita senza la dovuta autorizzazione di questa Commissione Comunale di Edilizia a meno che la stessa non sia già stata prevista nel progetto approvato.

Dal Municipio, addì 12 maggio 1970



IL SINDACO
(Mascetti, Lino)

Comune di SALIZZOLE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la presente licenza, ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, mediante consegna di copia a mano di [redacted]

Addì 10.7.1970

IL MESSO COMUNALE

